



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 74/22 del 30/06/2022

Oggetto: PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI
SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018:
COSTITUZIONE PROVVISORIA 2022

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che:
 - il d.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
 - le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;
 - la disciplina specifica dell'utilizzo delle risorse del predetto Fondo è fornita dall'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;
- Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto riferito alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di*

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Vista la deliberazione del CDA n. 21/22 del 02/05/2022 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE - DOTAZIONE ORGANICA: APPROVAZIONE” ed in particolare l’allegato A in cui viene esposto il costo della dotazione organica messo a confronto, fra l’altro, con il costo del personale media triennale 2011/2013 pari ad € 14.605.837,31;
- Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale e vigenti per gli anni 2015 e 2016:
 - l’art. 9, comma 2-bis ultimo periodo del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;
- Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- Preso e dato atto che l’amministrazione regionale Toscana ha ritenuto non applicabile agli enti dipendenti la nuova disciplina introdotta in materia dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa agli enti dipendenti, come anche rilevato nella *Relazione sul rendiconto generale della Regione Toscana – Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – Volume II, pag. 299*;
- Ritenuto pertanto non applicabili all’Azienda le disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) che prevedono che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive;
- Richiamata, ad ogni proposito in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche’ delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”, la deliberazione n. 23/2021 dell’8 aprile Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l’altro, relativamente all’ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: “*permane il limite originario stabilito dall’art. 23, comma 2 del d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che*

ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza."

- Dato atto che il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019 dispone *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- Preso atto pertanto, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2022, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;
- Preso e dato atto che ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]"*;
- Preso e dato atto pertanto che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto precedentemente espresso dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018;
- Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021 n. 113, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 che nel fornire gli indirizzi agli Enti strumentali per la realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità in materia di spesa del personale dispone, fra l'altro *"Tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2021. Inoltre, si prevede per il triennio 2022-2024 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare a tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della*

spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006.;"

- Vista la Legge n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113 del D.Lgs 50/2013, che ha esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*»;
- Vista la deliberazione Corte Conti n. 6/2018 della Sezione Autonomie Corte Conti che in relazione agli incentivi erogati per funzioni tecniche e amministrative a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni, disciplinati ex articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 56/2017, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.*" ;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto "*Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999- personale del comparto- assestamento della costituzione per l'anno 2016*" e ricordato che le informazioni ivi contenute sono state definite in relazione a quanto disposto con Provvedimento n. 131/16 del 19 maggio 2016, di approvazione della costituzione del Fondo 2015, quale sintesi dell'attività di rideterminazione dei fondi pregressi condotta nell'anno 2015;
- Ricordato che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 era pari a complessivi € 2.262.615, come da provvedimento n. 300/17 del 03 luglio 2017, e che tale importo costituisce il limite per la costituzione del fondo per l'anno 2022, al netto degli incrementi di risorse ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, nonché delle altre risorse variabili iscritte ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relative alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/201, nonché delle risorse previste dall'art. 1 comma 870 della Legge del 30/12/2020 n. 178;
- Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;
- Considerato che l'Azienda:
 - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 19/22 del 2 maggio 2022 "*Bilancio di esercizio 2021. Adozione*" il pareggio di bilancio dell'anno 2021;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2022, come evincibile dagli atti di programmazione approvati con deliberazione del CDA n. 4/22 del 21/01/2022 "*ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024: A) ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET 2022*";
 - nell'anno 2021 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 19/22 soprarichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
 - nell'anno 2022, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 4/22 soprarichiamata, si assume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;

- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2018"*;
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30 aprile 2019 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2019"* ed in particolare gli allegati lett. B) e C);
- Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - assestamento costituzione provvisoria 2019 e costituzione provvisoria 2020"*;
- Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione provvisoria 2021"* ;
- Richiamato integralmente il provvedimento del Direttore n. 72/22 del 23/06/2022 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - costituzione definitiva 2021"*;
- Ricordato che il CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, stabilisce, *"a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;*
- Preso e dato atto che l'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, è pari ad € 1.834.494,00, al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018;
- Preso e dato atto che l'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, è stabilmente incrementato con quanto previsto dall'art. 67 comma 2, ed in particolare con gli incrementi effettuati negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 pari ad € 102.836,88, riconducibili come disposto con i propri provvedimenti soprarichiamati n. 327/18 del 17 luglio 2018 e n. 197/19 del 30/04/2019 e n. 59/20 del 16/06/2020 e n. 70/21 dell' 08/07/2021 :
 - *lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 30.436,78 come da dettaglio di calcolo esposto nell'allegato lett. b) del provvedimento n. 197/19 soprarichiamato;*
 - *lett. b) "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel*

- fondo a decorrere dalla medesima data”, per € 17.904,38 come da dettaglio di calcolo esposto nell’allegato lett. c) del provvedimento n. 197/19 soprарichiamato;*
- *lett. c) “dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;” per € 13.878,84, di cui: € 5.154,11 relativi alle cessazioni intervenute nel 2017, come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 327/18 soprарichiamato, € 3.501,68 per le cessazioni intervenute nel 2018, come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 197/19 soprарichiamato, € 1.796,21 per le cessazioni intervenute nel 2019, come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 59/20 soprарichiamato, e € 3.426,84 relativi alle cessazioni intervenute nel corso dell’anno 2020 come esposto nel provvedimento n. 70/21 soprарichiamato;*
 - *lett. g) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; per € 40.616,88 corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprарichiamato.*

- Preso e dato atto che l’Unico Importo Consolidato per l’anno 2022 risulta incrementabile dell’importo previsto alla lett. c) comma 2, art. 67, relativo all’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021;
- Preso e dato atto che l’Unico Importo Consolidato di cui all’art. 67, comma 1, continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno con le previsioni di cui all’art. 67, comma 3;
- Visto la tabella che accede quale allegato A) per la parte di costituzione al presente provvedimento in numero di 2 (due) pagine a formarne parte integrante e sostanziale, che riporta gli stanziamenti costitutivi del fondo risorse decentrate 2022 ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, ed evidenzia altresì la corrispondenza dell’Unico Importo Consolidato con i valori delle risorse stabili del fondo 2017, come previsto dall’art. 67, comma 1:
 - al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, pari ad € 328.750,00;
 - al netto della riduzione di cui all’ex art. 9, comma 2-bis ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge 147/2013, che prevedeva a decorrere dal 1° gennaio 2015, che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - comprensivo delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto tali risorse non sono state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”;
- Preso e dato atto che dalla tabella citata di cui all’allegato A), si evince che l’Unico Importo Consolidato è stato stabilmente incrementato per l’anno 2022:
 - ai sensi dell’art. 67 comma 2 lett. a) 30.436,78 pari all’importo su base annua pari ad € 83,20 per il numero del personale presente in servizio alla data del

31/12/2015, come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 197/19 soprарichiamato;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) per € 17.904,38 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 197/19 soprарichiamato, relativo all'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c):
 - per € 5.154,11 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 327/18 soprарichiamato;
 - per € 3.501,68 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 197/19 soprарichiamato;
 - per € 1.796,21 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 59/20 soprарichiamato;
 - per € 3.426,84 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 70/21 soprарichiamato;
 - per € 3.256,63 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021 come da dettaglio di calcolo esposto nella tabella seguente:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	ASSEGNI AD PERSONAM NON ASS voce	RIA voce payroll n. 3	MATURATO ECONOMICO voce payroll n. 11
C	2021	100%		658,71	
B3	2021	100%		342,29	
D3	2021	100%		214,89	757,90
D1	2021	100%		214,89	725,66
B3	2021	100%		342,29	
TOTALE			-	1.773,07	1.483,56

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) per € 40.616,88 corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprарichiamato.
- Preso e dato atto che dalla tabella citata di cui all'allegato A), si evince che l'Unico Importo Consolidato è stato stabilmente decurtato a partire dall'anno 2021 per € 98.562,00 a seguito verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, processi di esternalizzazione *"Relativamente alla spesa per il personale delle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

personale”, come risultante dall’*“Accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all’art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021”* siglato il 21 ottobre 2021 e sottoscritto definitivamente a seguito dell’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 70/21 del 11 novembre 2021 e dalla costituzione definitiva del *Fondo risorse decentrate 2021* operata con provvedimento n. 72/22 del 23 giugno 2022;

- Preso e dato atto che l’Unico Importo Consolidato è incrementato per l’anno 2022 di risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. e) corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999 per € 38.989,54 come risulta dalla tabella sotto seguente:

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL’ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2021	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2021	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	374,72
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	635,74
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2021	1.010,46
TOTALE RISPARMIO	38.989,54

- Preso e dato atto che l’Unico Importo Consolidato viene incrementato per l’anno 2022 per la parte variabile ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. c) delle risorse del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/201, per € 146.518,98 pari all’80% dell’importo comunicato con nota prot. n. 5670/22 del 7 giugno 2022 da parte Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici;
- Preso e dato di quanto riportato nella nota prot. n. 5670/22 del 7 giugno 2022 *“la determinazione degli importi di cui sopra è scaturita a seguito dell’applicazione in via previsionale delle disposizioni contenute nel Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con Deliberazione n. 78/21 del 2 dicembre 2021, alle acquisizioni contenute nel Programma dell’attività contrattuale 2022 dell’Azienda, approvato in sede di Bilancio previsionale 2022.”* ;
- Dato atto che le risorse del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 inserite con il presente atto saranno oggetto di assestamento a seguito della verifica della loro esigibilità a consuntivo dell’anno 2022;
- Preso e dato atto che le risorse stanziare ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. c) fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/201, trovano *“copertura”* nel bilancio previsionale dell’anno 2022 adottato con deliberazione del CDA n. 4/22 del 21 gennaio 2022:
 - per gli stanziamenti relativi ad interventi di investimento le risorse sono incluse nelle relative commesse del Piano di Investimento 2022;
 - per gli stanziamenti relative a costi correnti le risorse sono state inserite nel conto alla voce *“B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI 70876 Acc.to Incentivi Funzioni Tecniche D.Lgs. 50/16”* del conto economico previsionale (la voce è valorizzata per € 155.000,00).

- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2022, potrà eventualmente, se ne sussistono i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2022 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 comma 3, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2021, pari ad € 43.119,99 come evincibile dal Provvedimento del Direttore n.72/22, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- Preso e dato atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 costituito per l'anno 2022 è pari ad € 2.027.534,38 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018;
- Visto l'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, secondo il quale *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017"*;
- Considerato che:
 - ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, pari ad € 48.341,16, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;
 - dall'anno 2018 le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016, pari ad € 146.518,98 per il 2021, non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse decentrate (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che *«gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture»* e Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018), il fondo 2022, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018 risulta pari ad **€ 2.161.424,24**;
- Preso atto che il fondo 2022, al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, non supera il limite del fondo 2016 pari ad € 2.262.615 e, quindi, non deve essere ridotto;
- Vista la relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega alla lett. B) al presente atto in numero di sedici (16) pagine a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
- Visto il Verbale del Collegio dei Revisori n. 26/21 del 28 giugno 2021;
- Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2022 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;
- Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- Dato atto che la costituzione del fondo 2022 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- della verifica delle risorse inserite di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di costituire provvisoriamente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 come da tabella allegata A) al presente provvedimento che in numero di 2 (due) pagine ne forma parte integrale e sostanziale;
3. Di dare atto che la tabella allegata A) al presente provvedimento che in numero di 2 (due) pagine ne forma parte integrale e sostanziale riporta la costituzione del fondo risorse decentrate 2021 ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 ed illustra altresì la corrispondenza dell'Unico Importo Consolidato 2018 con i valori delle risorse stabili del fondo 2017, come previsto dall'art. 67, comma 1:
 - al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, pari ad € 328.750,00;
 - al netto della riduzione ex art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, che come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - comprensivo delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto tali risorse non sono state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";
4. Di dare atto, come evincibile, dallo schema allegato A), che l'Unico Importo Consolidato 2018 è stato stabilmente incrementato:
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) 30.436,78 pari all'importo su base annua pari ad € 83,20 per il numero del personale presente in servizio alla data del 31/12/2015, pari a n. 387 (fonte conto annuale 2015), come da dettaglio di calcolo esposto nell'allegato lett. b) del provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30 aprile 2019;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*, per € 17.904,38 come da dettaglio di calcolo esposto nell'allegato lett. c) del provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30 aprile 2019;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c):
 - per € 5.154,11 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima

- mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 327/18;
- per € 3.501,68 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 197/19;
 - per € 1.796,21 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 59/20 ;
 - per € 3.426,84 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 come da dettaglio di calcolo esposto nel provvedimento n. 70/21;
 - per € 3.256,63 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021 come da dettaglio di calcolo esposto nella tabella seguente:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA voce payroll n. 3	MATURATO ECONOMICO voce payroll n. 11
C	2021	100%	658,71	
B3	2021	100%	342,29	
D3	2021	100%	214,89	757,90
D1	2021	100%	214,89	725,66
B3	2021	100%	342,29	
TOTALE			1.773,07	1.483,56

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) per € 40.616,88 corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione provvisoria risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprarichiamato.

5. di dare atto, come evincibile dalla tabella allegata al presente provvedimento sotto la lett. A che l'Unico Importo Consolidato 2018 è stato stabilmente decurtato a partire dall'anno 2021 per € 98.562,00 a seguito verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, processi di esternalizzazione "Relativamente alla spesa per il personale delle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale", come risultante dall'"Accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021" siglato il 21 ottobre 2021 e sottoscritto definitivamente a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 70/21 del 11 novembre 2021 e dalla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate 2021 approvato con provvedimento n. 23/22;

6. di dare atto, come evincibile dalla tabella allegata al presente provvedimento sotto la lett. A che l'Unico Importo Consolidato 2018 è stato incrementato delle seguenti risorse variabili:

- ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, per € 38.989,54 come risulta dalla tabella sotto seguente:

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2021	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2021	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	374,72
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	635,74
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2021	1.010,46
TOTALE RISPARMIO	38.989,54

- € 146.518,98 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) delle risorse del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2011, sulla base delle informazioni contenute dalla nota prot. n. 5670/22 del 7 giugno 2022 del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici;
7. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2022, potrà eventualmente stanziare, se ne sussistono i presupposti, risorse variabili del Fondo per l'anno 2022 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 comma 3 oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2021, pari ad € 43.119,99 come evincibile dal provvedimento del Direttore n. 23/22, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
 8. preso e dato atto che le risorse del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 inserite con il presente atto saranno oggetto di assestamento a seguito della verifica della loro esigibilità a consuntivo dell'anno 2022;
 9. di dare atto che il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 costituito per l'anno 2022 è pari ad € 2.027.534,38 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Ente destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative istituite presso l'Ente, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018;
 10. di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
 11. di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse variabili delle risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
 12. di dare atto che il fondo 2022 al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 75/2017 rispetta il limite e quindi non deve essere ridotto;
 13. di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2022 adottato con deliberazione del CDA n. 4/22 del 21 gennaio 2022 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2022 come quantificate in via provvisoria nel presente atto e che in merito

agli incrementi ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relativo alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/201:

- a. per gli stanziamenti relativi ad interventi di investimento le risorse sono incluse nelle relative commesse del Piano di Investimento 2022;
- b. per gli stanziamenti relative a costi correnti le risorse sono state inserite nel conto alla voce "B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI 70876 Acc.to Incentivi Funzioni Tecniche D.Lgs. 50/16" del conto economico previsionale (la voce è valorizzata per € 155.000,00).

14. di dare atto che la costituzione del fondo 2022 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- o della verifica a consuntivo delle risorse inserite di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- o di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

15. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

16. di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*